Rep. n.	
Accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione degli	
archivi documentali presso il Centro Operativo di Pescara e le sedi	
distaccate di Sulmona e Reggio Calabria	
REPUBBLICA ITALIANA	
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione	
Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia	
delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,,	
nata a il, designata, con provvedimento	
direttoriale prot. n, a ricevere, quale Ufficiale Rogante	
dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa,	
senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai	
comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:	
, nato a _ il _ ,	
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in	
rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità,	
anche "Agenzia", "Committente" o "Amministrazione"), con sede	
legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e	
partita IVA 06363391001;	
, nato ail,	
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di	
della Società (di seguito, per brevità, anche "Società"	
o "Appaltatore"), con sede legale in, alla Via	
; partita IVA, codice fiscale e numero	
 di iscrizione al Registro delle Imprese:; matricola	

INPS:; matricola INAIL:; P.A.T. n.	
, aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento del	
servizio di gestione degli archivi documentali presso il centro	
operativo di Pescara e le sedi distaccate di Sulmona e Reggio Calabria.	
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così	
come previsto dall'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti	
pubblici, come sostituito dal D.L. 179/2012, si applicano le	
disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle	
successivamente emanate in attuazione della stessa.	
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale,	
qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi	
certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti	
informatici, quanto segue.	
Premessa	
– Con determina prot. n. 2016/1405 l'Agenzia ha avviato una	
procedura aperta, in un unico lotto, per l'affidamento del servizio di	
gestione degli archivi documentali presso il Centro Operativo di	
Pescara e le sedi distaccate di Sulmona e Reggio Calabria;	
- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dalla Società è	
risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel Disciplinare di	
gara;	
- con provvedimento prot del, l'Agenzia ha disposto	
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Società;	
- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.	
163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;	

- Offerta economica della Società.	
1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente	
accordo e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine	
di prevalenza:	
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;	
Offerta dell'Appaltatore;	
Accordo quadro;	
Contratto esecutivo.	
1.3 Ai fini del presente Accordo Quadro, alle espressioni ed ai termini	
sotto indicati viene attribuito il seguente significato:	
Accordo Quadro (o "Contratto"): l'Accordo quadro disciplina le	
condizioni generali, le modalità e i termini del servizio oggetto	
dell'appalto, cui sarà data effettiva attuazione -fino al raggiungimento	
del massimale- mediante la sottoscrizione del/i successivo/i ed	
eventuale/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell' Accordo	
quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri	
contratti esecutivi che l'Agenzia stipulerà, in ragione del proprio	
fabbisogno, con la Società.	
Contratto Esecutivo: Con il contratto esecutivo stipulato con la	
Società, l'Agenzia richiederà l'attivazione dei servizi, indicando	
dettagliatamente le prestazioni da eseguire, l'importo delle prestazioni	
richieste e il luogo di esecuzione.	
Ne consegue che l'Agenzia sarà vincolata solo a seguito della stipula	
dei suddetti contratti esecutivi.	
Ordinativi: apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di	
4	

affido, in esecuzione del contratto esecutivo.	
Contraente/Committente: Agenzia delle Entrate;	
Appaltatore/Società: Affidatario dell'appalto avente ad oggetto i	
servizi di cui al successivo art. 2.	
Art. 2 – Oggetto	
2.1 Oggetto del presente contratto quadro è la prestazione del servizio	
di gestione degli archivi documentali presso il Centro Operativo di	
Pescara e le sedi distaccate di Sulmona e Reggio Calabria.	
2.2.Le attività oggetto dell'appalto possono essere così riassunte:	
a) Attività relative agli accertamenti centralizzati	
automatizzati <i>ex</i> art. 41bis DPR 600/73	
(attività svolte nelle 3 sedi)	
Ritiro ai piani degli Avvisi di Accertamento, già predisposti	
dai Funzionari dell'Ufficio, per le successive attività che	
consistono nella stampa dei rispettivi indirizzi sulle buste	
verdi e sulle cartoline di ritorno, inserimento degli avvisi di	
accertamento in busta ed applicazione della cartolina di ritorno	
corrispondente;	
ritiro dei fascicoli definiti, ordinamento degli stessi per ufficio	
territoriale di competenza e per protocollo, inserimento in	
pacchi da 50 o 30 pratiche, etichettatura del pacco per	
identificazione e trasferimento dei pacchi in Archivio Storico	
con posizionamento in scaffalature specificate e dedicate;	
 prelievo dall'Archivio dei fascicoli già lavorati su richiesta dei 	
Funzionari per ulteriori controlli (richiesta di sgravio, ricorso,	
·	

mediazione, ecc.) e successivo riposizionamento in Archivio;	
• inserimento in appositi registri informatici, mediante	
l'applicativo excel, degli estremi delle mediazioni e dei ricorsi	
avverso accertamenti 41bis pervenuti dalle Direzioni	
Provinciali per la successiva tracciabilità;	
archiviazione fascicoli di mediazione e ricorsi;	
• attività di supporto alla movimentazione dei flussi	
documentali all'interno degli Uffici Accertamento e Legale.	
b) Attività relative alle pratiche IVA non residenti ed alla	
c.d.voluntary disclosure.	
(attività svolta solo nella sede di Pescara)	
Predisposizione delle cartelline per le nuove istanze da	
lavorare con apposizione di un numero progressivo e data di	
arrivo;	
a conclusione della lavorazione delle pratiche IVA non	
residenti, trasferimento delle stesse in aree specifiche	
dell'archivio storico;	
• prelievo istanze già lavorate su richiesta del Funzionario	
incaricato per controllo ed eventuale inserimento nelle stesse	
di allegati e ricevute di ritorno postali;	
• attività di supporto alla movimentazione dei flussi	
documentali all'interno dell'Ufficio Iva non residenti.	
attività di supporto nell'ambito della c.d. collaborazione	
volontaria (voluntary disclosure) in materia di emersione e	
rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il	

potenziamento della lotta all' evasione fiscale (Legge 15	
dicembre 2014, n. 186), per quanto attiene agli avvisi di	
accertamento ed agli atti di contestazione unici che si prevede	
di emettere.	
c) Predisposizione postale: Spedizione e Ricezione	
(attività svolte nelle 3 sedi)	
Apertura delle casse in ricezione e registrazione delle	
raccomandate tramite lettore ottico su computer mediante	
applicazione automatica fornita dall'Ufficio;	
Restituzione della posta pervenuta erroneamente al postino o,	
se indirizzato ad ufficio con sede nello stesso immobile,	
inoltro della stessa al relativo ufficio di competenza;	
• timbratura di tutte le buste, apertura delle stesse e smistamento	
del contenuto ai Team di competenza;	
smistamento posta ordinaria, prevalentemente costituita dalle	
ricevute di ritorno delle raccomandate relative agli	
accertamenti centralizzati di massa 41bis e dalle istanze di	
rimborso Iva e ritenute dei Contribuenti non residenti, previa	
registrazione iniziale quale indice e promemoria con	
indicazione del Funzionario a cui viene recapitata;	
• predisposizione della posta in uscita, prevalentemente	
costituita dalla lavorazione centralizzata di massa del 41bis e	
dei provvedimenti nei confronti dei Contribuenti non residenti,	
su modellino delle Poste Italiane delle distinte, con	
registrazione delle quantità di raccomandate con destinazione	
^	

italiana e/o estera e distinzione per peso;	
allestimento delle casse della posta in uscita;	
 la documentazione relativa alle richieste di detrazione fiscale, 	
flusso residuale, per ristrutturazione edilizia viene suddivisa	
per provincia di competenza e raggruppata in pacchi da 100	
pratiche ciascuno, identificati esternamente in base alla	
provincia, la data di arrivo ed un numero progressivo,	
successivamente posizionati sulle scaffalature dell'archivio	
storico secondo l'ordine stabilito dall'Ufficio;	
• ricerche delle dichiarazioni di detrazione fiscale per	
ristrutturazione edilizia richiesto dal Contribuente per	
smarrimento pratiche, fotocopia delle stesse e consegna al	
team di competenza per successivo inoltro al Contribuente	
richiedente.	
d) ulteriori attività di supporto	
Attività generiche tipo fotocopie, spostamento faldoni, pacchi	
etc. (attività svolta nelle le 3 sedi);	
Apertura sbarra, mediante pulsante collegato al citofono, per	
accesso dei fornitori per scarico materiali o pickup postale o	
corrieri. (attività svolta solo nella sede di Pescara).	
In seguito a nuove esigenze non prevedibili al momento della stipula	
del Contratto, l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere alla società	
aggiudicataria di svolgere i servizi indicati nel presente Capitolato in	
ciascuna delle sedi elencate in premessa, anche se non espressamente	
 indicato nel presente paragrafo.	
8	

Per le medesime motivazioni l'Agenzia si riserva la facoltà di	
richiedere alla società aggiudicataria ulteriori servizi, previa	
acquisizione di congruo preventivo di spesa ovvero di affidare ad altra	
società i predetti servizi ulteriori.	
2.3 La stipula dell'Accordo quadro non comporta di per sé alcun	
obbligo di prestazione dei servizi; i servizi richiesti saranno di volta in	
volta indicati nei Contratti esecutivi stipulati con la Società sino alla	
concorrenza dell'importo massimo dell'appalto pari ad € 1.800.000,00	
oltre IVA. Le obbligazioni reciproche sorgeranno, tuttavia, solo in	
seguito all'emissione dei singoli ordinativi inviati alla Società in	
esecuzione dei predetti contratti esecutivi e con cui saranno richieste le	
prestazioni.	
2.4 La Committente si riserva la facoltà di richiedere alla Società,	
senza ulteriori oneri per l'Agenzia, di svolgere tutti i servizi indicati	
nel Capitolato in tutte le tre sedi (Pescara, Sulmona e Reggio	
Calabria);	
2.5 Resta inteso che l'Agenzia non ha l'obbligo di attivare i servizi né	
di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi	
oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale	
fabbisogno dell'Amministrazione. Pertanto, nell'ipotesi di mancata	
utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere	
preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti	
dell'Agenzia, atteso che in nessun caso l'Accordo quadro garantisce	
all'Appaltatore l'erogazione di quantità minime, o comunque	
predeterminate, del servizio di cui all'oggetto contrattuale.	

2.6 I Servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni	
stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella	
dichiarazione di offerta economica, che vengono integralmente	
recepiti.	
2.7 L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nel	
periodo di efficacia del presente accordo, l'aumento delle prestazioni	
contrattuali fino a concorrenza del sesto quinto, ai sensi dell'art. 11 del	
Regio Decreto n. 2440/1923, che già risulta computato nel suindicato	
massimale di euro 1.800.000,00 al netto di IVA.	
Art. 3 – Durata del contratto e recesso	
3.1 Il presente Accordo quadro ha durata triennale decorrente dalla	
stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 1.800.000,00, al	
netto di IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a	
ribasso, pari ad € 1.000,00, oltre IVA e del 20% ai sensi dell'art. 11	
del Regio Decreto n. 2440/1923.	
3.2 Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di	
risoluzione automatica del contratto.	
3.3 L'Agenzia avrà facoltà di recedere dall'Accordo quadro qualora,	
nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni	
Consip che prevedano condizioni più favorevoli per	
l'Amministrazione.	
Coerentemente con il comma 508 dell'art. 1 della legge 28 dicembre	
2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e	
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), l'Agenzia si riserva la	
facoltà di non stipulare il contratto qualora il prezzo di aggiudicazione	
10	
i	

sia superiore a quello di riferimento indicato dall'Autorità Nazionale	
Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto-	
legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006.	
3.4 Resta salvo il diritto dell'Agenzia di recedere insindacabilmente ed	
in ogni tempo, interamente o parzialmente, decorso il primo anno, con	
un preavviso di trenta giorni, fermo restando il pagamento delle	
prestazioni definite sulla base dei singoli contratti esecutivi e già	
eseguite.	
Art. 4 – Modalità di esecuzione dei servizi	
4.1 Stipulato il contratto esecutivo ed emessi gli ordinativi, i Servizi	
dovranno essere resi secondo le modalità indicate nel Capitolato	
Speciale, nell'offerta economica e nel Disciplinare di gara, che si	
intendono completamente recepiti nel presente Contratto.	
4.2 Gli Uffici presso cui effettuare le prestazioni potranno variare a	
seconda delle esigenze dell'Amministrazione, anche a seguito di	
acquisizione e/o rilascio di uffici che dovessero intervenire nel periodo	
di durata dell'appalto, senza che la Società possa eccepire nulla in	
merito.	
4.3 Gli Ordinativi, attuativi del contratto esecutivo, saranno emessi	
esclusivamente dagli Uffici competenti dell'Agenzia. Per la	
trasmissione degli Ordinativi è prevista la forma scritta via e-mail o via	
fax. La Società dovrà provvedere all'esecuzione del servizio a seguito	
della ricezione dell'Ordinativo.	
Art. 5 – Termini di esecuzione delle prestazioni	
5.1 Le Parti stabiliscono che le prestazioni dovranno essere eseguite	
1	

dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato	
Speciale; in caso di inadempimento/i trovano applicazione le penali di	
cui al successivo art. 13.	
5.2 L'esecuzione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.	
Art. 6- Personale di servizio	
6.1 Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di elevata	
professionalità e comprovata capacità tecnica.	
6.2 La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle	
obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o	
inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.	
Art. 7 – Responsabile del servizio	
7.1 La Società individua un Responsabile del servizio per ogni sede di	
svolgimento del servizio, e un sostituto in caso di sua indisponibilità,	
che curerà direttamente i rapporti con il competente Ufficio	
dell'Agenzia per tutto ciò che riguarda la gestione dei servizi e con il	
quale saranno concordate le modalità di esecuzione di tutte le	
prestazioni conformemente a quanto stabilito nel Capitolato.	
A tal fine la Società nomina:	
1) il/la Dott NON COMPILARE quale Responsabile	
del servizio per il Centro Operativo di Pescara;	
il/la Dott NON COMPILARE quale sostituto del	
Responsabile del servizio per il Centro Operativo di Pescara;	
2) il/la Dott NON COMPILARE quale Responsabile del	
servizio per la sede distaccata di Sulmona;	
_	

il/la Dott NON COMPILARE quale sostituto del	
Responsabile del servizio per la sede distaccata di Sulmona;	
3) il/la Dott. NON COMPILARE quale Responsabile del	
servizio per la sede distaccata di Reggio Calabria;	
il/la DottNON COMPILARE quale sostituto del	
Responsabile del servizio per la sede distaccata di Reggio	
Calabria.	
7.2 I referenti di cui al punto precedente dovranno essere sempre	
reperibili durante l'orario di servizio e, telefonicamente, anche oltre	
l'orario di servizio in fasce orarie concordate con il Responsabile del	
Contratto dell'Agenzia.	
7.3 La nomina di altro responsabile sarà consentita solo previo	
consenso scritto dell'Agenzia.	
7.4 L'Agenzia provvederà ad individuare il proprio Responsabile del	
Servizio nel contratto esecutivo.	
Art. 8	
Cauzione, Responsabilità civile e Assicurazione	
8.1 A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi	
contrattuali, la Società ha prestato, secondo le modalità di cui al	
Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari a	
€NON COMPILARE rilasciata	
daNON COMPILARE.	
8.2 In caso di inesatto o mancato adempimento agli obblighi	
contrattuali l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione	
definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali	

contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.	
8.3 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di	
qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere immediatamente al	
reintegro.	
8.4 La Società terrà indenne la Contraente da qualsiasi danno possa	<u> </u>
derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o	<u> </u>
altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
ad essa riferibili.	
8.5 La Società si obbliga a tenere indenne e a risarcire l'Agenzia per	
ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a	
seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri	
confronti da parte di terzi.	
8.6 A tal fine la Società dichiara di aver prodotto all'Amministrazione	<u> </u>
la polizza assicurativa, secondo le modalità di cui al paragrafo 10 del	
Capitolato speciale.	
Art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento e fatturazione	
9.1 Per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, le Parti	
fissano un corrispettivo massimale globale di € 1.800.000,00, al netto	
di IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,	
pari ad € 1.000,00, oltre IVA e dell'incremento del 20% ai sensi	
dell'art. 11 del Regio Decreto n. 2440/1923.	
9.2 I corrispettivi dovuti alla Società per le prestazioni indicate in	
ciascun contratto esecutivo sono calcolati applicando il prezzo offerto	
(€ NON COMPILARE) dalla Società nella	
dichiarazione di offerta economica, che si intende qui integralmente	

recepita.	
9.3 Il suddetto prezzo resterà invariato per tutta la durata del contratto.	
9.4 I corrispettivi di cui al presente articolo, con separata evidenza	
della quota relativa agli oneri per la sicurezza, verranno liquidati	
dall'Agenzia previa presentazione di regolari fatture.	
La fatturazione avrà cadenza bimestrale.	
Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali verranno liquidati	
proporzionalmente su ciascuna fattura bimestrale.	
9.5 L'Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni	
indicate in ciascun contratto esecutivo e dopo l'attestazione di regolare	
esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale,	
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse	
dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su	
Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato	
all'art. 21 del presente contratto.	
9.6 La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica	
attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per	
l'esecuzione del contratto.	
9.7 Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al	
presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere	
intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d –	
00145 - Roma - CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia	
attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di	
cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo	
2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo	

cura di inserire il codice IPA dell'Agenzia (HARF3J).	
9.8 In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 sarà	
facoltà della Committente di compensare il debito corrispondente con	
quanto dovuto a titolo di corrispettivo.	
9.9 Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile	
alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e	
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231,	
novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non	
saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non	
sia imputabile alla Committente.	
9.10 La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione	
e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle	
medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva	
liquidazione da parte dell'Agenzia.	
9.11 Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta	
dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di	
liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità,	
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso	
contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi	
ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.	
9.12 Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la	
Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la	
Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni	
effettivamente rese.	
9.13 La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha	

tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica	
indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato	
Speciale.	
9.14 In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il	
diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la	
risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
Art. 10 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato e clausola	
sociale	
10.1 La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale	
impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto a tutti gli	
obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più	
in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o	
regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di	
riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia	
da ogni responsabilità in merito.	
10.2 Ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la Società	
accetta di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano	
alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro	
numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione	
d'impresa prescelta dalla Società medesima.	
10.3 La Committente non avrà alcun potere direttivo, disciplinare e di	
controllo sulle risorse umane dedicate all'esecuzione delle prestazioni	
oggetto dell'appalto, limitandosi a fornire alla Società direttive di	
massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo. Resta	
inteso, quindi, che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed	
<u> </u>	

esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d'ora a	
all'esecuzione del Contratto.	
10.4 La Committente potrà, in ogni caso, richiedere l'allontanamento	
in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero	
non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.	
allontanate.	
10.5 In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del	
presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la	
Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai	
sensi dell'art. 1456 c.c.	
Art. 11 – Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni	
11.1 La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni	
di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei	
lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul	
lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. nonché delle	
disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del	
contratto, in quanto applicabili.	
11.2 A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente	
Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da	
Interferenze (DUVRI), che qui si allega sub "", redatto dalle stesse	
ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che	
	10.4 La Committente potrà, in ogni caso, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate. 10.5 In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Art. 11 – Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni 11.1 La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili. 11.2 A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che qui si allega sub "", redatto dalle stesse

	il DUVRI effettivo sarà sottoscritto con il competente Ufficio.	
	11.3 La Società si impegna ad effettuare, congiuntamente al	
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia,	
	appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere	
	atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le	
	opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti.	
	11.4 La Società dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza	
	e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si	
	svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le	
	quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in	
	materia di protezione dell'impiego sono le ASL di competenza.	
	11.5 L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di	
	appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui	
	sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico	
	della Società.	
	Art. 12 - Controlli e verifiche	
	12.1 L'Agenzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli	
	sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato speciale	
	ed alle pattuizioni contrattuali.	
	12.2 Si applica, in ogni caso, l'art. 313 del D.P.R. 207/2010 sulla	
7	verifica di conformità in corso di esecuzione.	
	12.3 Qualora da verifiche ed accertamenti, eseguiti durante la	
	prestazione dei servizi, emerga la mancata ottemperanza a prescrizioni	
(ed indicazioni contenute nel Capitolato e nel presente contratto,	
1	l'Agenzia concederà un congruo termine alla Società per conformarsi	
	10	

alle stesse, pena la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente il	
contratto con incameramento della cauzione definitiva e salvo il	
risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
Art. 13– Penali ed esecuzione in danno	
13.1 Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, la Società	
sarà tenuta a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e	<u> </u>
le modalità di seguito indicati.	
13.2 L'Agenzia ha la facoltà di applicare le penali in caso di <i>ritardo</i>	
rispetto ai termini di esecuzione. In particolare, in caso di mancato	
rispetto della tempistica nell'erogazione dei servizi, l'Agenzia si	
riserva applicare, per ogni ora o frazione di ora, una penale pari	
all'1/24 per mille dell'ammontare netto indicato nel contratto	
esecutivo, conformemente al combinato disposto degli articoli 298 e	
145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.	
Deve considerarsi ritardo anche la mancata presentazione delle unità	
richieste e il caso in cui la Società esegua il servizio in modo anche	
solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente	
Accordo quadro, al Capitolato Speciale ed ai relativi contratti	
esecutivi. In tal caso l'Agenzia applicherà alla Società le penali sino	
alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo	
effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati,	
fatto salvo il risarcimento del maggior danno subìto.	
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, l'Agenzia applicherà una penale	
pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale indicato nel	
contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.	

13.3 Qualora i ritardi superino i 10 (dieci) giorni lavorativi, ovvero	
nell'ipotesi in cui l'ammontare delle penali dovesse superare il 10%	
dell'importo massimale del presente Accordo quadro, l'Agenzia avrà	
la facoltà di risolvere il presente contratto unilateralmente, mediante	
comunicazione scritta trasmessa alla Società via pec e senza intervento	
giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno	
della Società, l'esecuzione della prestazione ovvero della parte della	
prestazione non eseguita dalla Società stessa, con possibilità di essere	
indennizzata per le maggiori spese sostenute e fatto salvo il	
risarcimento del maggior danno.	
13.4 L'Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti	
derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con	
gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della	
cauzione di cui al precedente art. 8.	
13.5 Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o	
l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna	
eccezione possa essere sollevata dalla Società.	
Art. 14 – Risoluzione del contratto	
14.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Agenzia ha facoltà di risolvere,	
anche parzialmente, in ogni momento, il presente accordo quadro e/o il	
Contratto Esecutivo, qualora accerti l'incapacità della Società di	
svolgere i servizi o una evidente negligenza nell'eseguirli.	
14.2 L'Agenzia potrà, quindi, risolvere i contratti anche se è stata	
iniziata l'esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno alla Società	
unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta.	
 21	

14.3 L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere i contratti di diritto, ex art.	
1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti	
casi:	
a) frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi;	
b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti	
contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo	
svolgimento del contratto;	
c) manifesta incapacità nella prestazione dei servizi;	
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione	
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni	
obbligatorie delle maestranze;	
e) sospensione della prestazione dei servizi da parte della Società	
senza giustificato motivo;	
f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di	
esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;	
g) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni	
relative all'esecuzione del presente contratto attraverso	
l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la	
società Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla Legge	
13.08.2010 n. 136;	
h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato	
pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei	
requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art. 38 D.lgs.	
163/06 e s.m.i.;	
i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di	

aggiudicazione della procedura di gara.	
14.4 Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il	
diritto di affidare a terzi l'appalto, o la parte rimanente di questa, in	
danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà	
notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax,	
con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e	
degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le	
spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal	
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove	
questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza	
pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa. Nel caso di	
minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.	
14.5 L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità	
civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i	
fatti che hanno motivato la risoluzione.	
Art. 15 - Subappalto	
(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in	
sede di offerta)	
15.1 È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di	
inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al	
risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere	
immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione	
delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.	
Oppure	
(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede	
22	

di offerta)	
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le	
seguenti attività fino alla concorrenza del 30% del	
valore dell'appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 del	
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei	
corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'impresa	
subappaltatrice, previo benestare dell'appaltatore. Resta inoltre inteso	
che le somme versate all'impresa subappaltatrice andranno a	
compensazione delle somme dovute all'appaltatore.	
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto	
16.1 È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di	
inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al	
risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere	
immediatamente l'accordo e di commissionare a terzi l'esecuzione	
delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.	
Art. 17 – Cessione del credito	
17.1 Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. è ammessa la	
cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a	
seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto	
del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e	
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute	
nel Contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga	
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo	
stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;	
b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al	
24	

della Società	
Art. 18 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica	
secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.	
Ragioneria Generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito	
nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della	
citato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato	
dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel sopra	
cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento	
Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di	
comunicazione scritta alla Società.	
17.3 L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice	
inefficace nei suoi confronti.	
Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà	
almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la	
una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad	
602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di	
la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n.	
Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito	
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente	
17.2 L'Agenzia, in caso di notificazione della cessione, può opporre al	
acquisto di crediti di impresa.	
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di	
intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o	
della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un	
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica	

18.1 Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che	
assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società	
deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima,	
allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.	
18.2 L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il	
soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.	
18.3 Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo	
all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.	
Art. 19– Riservatezza	
19.1 La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel	
corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e	
di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze	
strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
19.2 L'Aggiudicataria, in particolare, si obbliga ad adottare tutte le	
misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e	
dati contenuti nelle comunicazioni oggetto di corrispondenza tra	
l'Agenzia e i contribuenti di cui venisse a conoscenza	
nell'espletamento dell'incarico e a non eseguire o permettere che altri	
eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere	
di cui sia venuta in possesso in ragione dell'esecuzione del presente	
appalto.	
19.3 La Società è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi	
di riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale	
impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni	
26	

contrattuali.	
19.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente	
articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del	
presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
Art. 20 – Disposizioni antimafia	
20.1 La Società prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del	
presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della	
vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto	
2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.	
In particolare, la Società garantisce che nei confronti del	
rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell'art. 85	
del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti	
definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,	
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono	
pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni,	
ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la	
Pubblica Amministrazione.	
20.2 La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia,	
pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali	
procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei	
confronti dei soggetti di cui al comma precedente, anche	
successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della	
propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c)	
ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata	
27	

successivamente alla stipula del presente contratto.	
20.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi,	
conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 53, comma	
16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190	
del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano	
Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di	
Prevenzione della Corruzione adottato dall'Agenzia - di non aver	
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di	
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno	
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro	
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso	
l'Amministrazione.	
20.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara	
e, indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di	
comportamento del personale dell'Agenzia (art. 1, par. 3) e in	
conformità alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione	
di cui al paragrafo precedente - che, per i titolari, gli amministratori, i	
soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali	
nell'ambito dell'azienda, non sussistono relazioni di parentela, di	
affinità o comunque di frequentazione abituale, con i responsabili e i	
dipendenti dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai	
conviventi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado.	
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
21.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai	
[

sensi dell'art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno	
o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.	
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che	
il conto dedicato è il seguente:	
COMPILARE	
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:	
nomeNON_COMPILAREcognomeNON	
COMPILARE codice fiscale NON COMPILARE	
21.2 La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro sette	
giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed	
ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.	
21.3 La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti	
con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta,	
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità	
finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a	
trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica	
imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge	
136/10.	
21.4 La Società si impegna a dare immediata comunicazione	
all'Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del	
Governo della Provincia di Roma - della notizia dell'inadempimento	
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi	
di tracciabilità finanziaria.	
Art. 22 – Tutela dei dati personali	
22.1 I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico	

e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto	
dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità	
connesse all'esecuzione del contratto.	
Art. 23 – Domicilio legale	
23.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di	
eleggere il proprio domicilio come segue:	
- la Società: NON COMPILARE	
- l'Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e	
Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Via Giorgione, 159 – 00147	
Roma.	
23.2 Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente	
contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente	
comma, nelle modalità di cui al successivo art. 25.	
Art. 24 – Foro competente	
24.1 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante	
dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro	
competente sia esclusivamente quello di Roma.	
Art. 25 – Comunicazioni e contestazioni	
25.1 Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni	
di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i	
rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società	
dichiara il seguente indirizzo pec: NON COMPILARE	
Art. 26 – Spese	
26.1 Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri	
fiscali.	

26.2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal	
presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che	
trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore	
aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai	
sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.	
26.3 Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, in	
data 18 settembre 2015, la Società ha effettuato, mediante bonifico	
bancario intestato all'Agenzia, il rimborso pro quota delle spese di	
pubblicazione della gara, pari ad €	
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi	
degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all'Art. 3 (durata del	
contratto e recesso), Art. 8 (Cauzione, Responsabilità civile e	
Assicurazione); Art. 10 (Obblighi nei confronti del personale utilizzato	
e clausola sociale); Art. 13 (Penali ed esecuzione in danno), Art. 14	
(Risoluzione del contratto); Art. 16 (Divieto di cessione del contratto),	
art. 17 (Cessione del credito), art. 18 (Cessione d'azienda e/o	
mutamento della specie giuridica della Società), Art. 19	
(Riservatezza), Art. 20 (Disposizioni antimafia), Art. 21 (Tracciabilità	
dei flussi finanziari), Art. 24 (Foro competente), Art. 25	
(Comunicazioni e contestazioni), Art. 26 (Spese) del presente accordo.	
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati,	
dichiarando di averne conoscenza.	

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i	
quali lo approvano, occupa pagine di mezzi fogli ed è stato	
scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.	
Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto	
pubblico informatico redatto in modalità elettronica è stato sottoscritto	
digitalmente, come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei	
contratti pubblici, in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, del	
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005 e s.m.i.	